

IL DIRIGENTE

Premesso che con nota prot. 44096/2024 del 19/07/2024 è pervenuta da parte dell'Amministrazione Comunale di Cercola una richiesta di autorizzazione all'utilizzo temporaneo del dipendente del Comune di Ercolano matr. n. 820, in servizio presso questa Amministrazione dal giorno 30.12.2021 a tempo pieno e indeterminato, attualmente inquadrato nell'area "Funzionari ed EQ", profilo professionale "Funzionario amministrativo", presso il Settore II – "Amministrativo", ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, per un periodo di mesi 6 e un orario settimanale di 12 ore;

Visto l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 (come modificato dall'art. 3, comma 6-bis, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, e, successivamente, dall'art. 28, comma 1-ter, D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112) il quale dispone: *"I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;

Richiamati

- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005, che ha precisato che un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art.1, comma 557, legge 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, il quale così si esprime: *"L'art. 1, comma 557 della legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale"*;

Evidenziato che

- l'attività lavorativa presso il Comune di Cercola dovrà svolgersi esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio prestato presso il Comune di Ercolano;
- la scelta organizzativa adottata non dovrà arrecare pregiudizio al Comune di Ercolano né interferire con i compiti istituzionali da svolgere presso quest'ultimo Ente;
- l'autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento dal Comune di Ercolano, qualora, l'attività lavorativa prestata presso il Comune di Cercola nel periodo considerato si riveli incompatibile con esigenze sopravvenute dell'Ente autorizzante, ovvero non rispetti le prescrizioni sopra formulate;

Considerato che

- il presente atto non comporta oneri a carico del Comune di Ercolano, in quanto ogni competenza spettante al dipendente autorizzato per l'attività svolta presso il Comune di Cercola è a carico esclusivo di quest'ultimo Ente;
- il dipendente interessato ha manifestato il proprio consenso a svolgere attività lavorativa, al di fuori dell'orario di servizio, presso il Comune di Cercola;

Acquisito il previo nulla osta espresso da parte del Dirigente del Settore II – “Amministrativo” con nota prot. n. 44775/2024 del 23/07/2024 all’utilizzo temporaneo del dipendente matr. n. 820 da parte del Comune di Cercola per un periodo di mesi 6 e un orario settimanale di 12 ore a decorrere dal 01/08/2024;

Ritenuto, pertanto, nell’ambito del principio di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni di venire incontro alle esigenze del Comune di Cercola e, avvalendosi dello strumento messo a disposizione dei Comuni (con popolazione fino a 25.000 abitanti) dal sopra richiamato art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, di autorizzare l’utilizzo temporaneo del dipendente del Comune di Ercolano matr. n. 820 da parte del Comune istante;

Visti

- il D Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, l’art. 92, comma 1;
- l’art. 1, comma 557, della legge 311/2004;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il vigente Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Ercolano;
- il vigente C.C.N.L. del Personale dipendente Comparto Funzioni Locali;

DETERMINA

1. di **accogliere** la richiesta prot. n. 44096/2024 del 19/07/2024 di avvalimento della collaborazione per un periodo di mesi 6 dal 01/08/2024 al 01/02/2025 e per un orario settimanale di n. 12 ore da parte del Comune di Cercola del dipendente del Comune di Ercolano matr. n. 820, in servizio presso questa Amministrazione dal giorno 30.12.2021 a tempo pieno e indeterminato, attualmente inquadrato nell’area “Funzionari ed EQ”, profilo professionale “Funzionario amministrativo”, presso il Settore II – “Amministrativo”;
2. di **autorizzare**, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 557 della legge 311/2004, l’utilizzo da parte del Comune di Cercola del dipendente comunale matr. n. 820 per il periodo e per le ore settimanali sopra indicati;
3. di **precisare** che:
 - l’attività lavorativa autorizzata dovrà svolgersi esclusivamente al di fuori dell’orario di servizio prestato presso il Comune di Ercolano;
 - la scelta organizzativa adottata non dovrà arrecare pregiudizio al Comune di Ercolano né interferire con i compiti istituzionali da svolgere presso quest’ultimo Ente;
 - l’autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento dal Comune di Ercolano, qualora, l’attività lavorativa prestata presso il Comune di Cercola nel periodo considerato si riveli incompatibile con esigenze sopravvenute dell’Ente autorizzante, ovvero non rispetti le prescrizioni sopra formulate;
4. di **comunicare** il presente atto:
 - all’interessato;
 - al Comune di Cercola;
 - al Servizio Personale per gli adempimenti connessi e conseguenziali;

5. di **pubblicare**, in ossequio alle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 il seguente atto nell'Albo Pretorio on line;
6. di **attestare**:
- che quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità;
 - che l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio;
 - che l'atto, per quanto noto, non ha come destinatari parenti o affini di amministratori e dipendenti dell'Ente;
 - che l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico e che non è stata possibile adottare la rotazione del R.P. per l'istruttoria per carenza d'organico;
 - ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

L'istruttore amministrativo

Dott. Stefano Spada

Il Dirigente

Dott.ssa Paola Tallarino